

Pubblicato online il 12 aprile 2026

*L'intelligenza artificiale nei Tribunali ecclesiastici:
sfide, opportunità e rischi per la salus animarum nel processo canonico*

*Artificial intelligence in ecclesiastical tribunals:
challenges, opportunities and risks to the salus animarum in canonical process*

**PAOLO PALUMBO
ANTONIO VITALE**

RIASSUNTO

Il contributo affronta il tema dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi canonici di nullità matrimoniale, analizzandone sfide, opportunità e rischi, tanto nella dimensione del supporto organizzativo e decisionale quanto della cd. giustizia predittiva. Principi e postulati fondamentali del processo canonico aiutano l'interprete e l'operatore della giustizia ad orientarsi responsabilmente tra algoritmi ed outputs, resistendo alla tentazione di consegnarsi completamente alla macchina.

PAROLE CHIAVE

Intelligenza artificiale, processo di nullità del matrimonio, giustizia predittiva

ABSTRACT

The paper examines the use of artificial intelligence systems in canonical processes of marriage nullity, analysing the challenges, opportunities and risks involved, both in terms of organisational and decision-making support and in the context of so-called predictive justice. Fundamental principles and postulates of canonical procedure help the interpreter and the legal practitioner to navigate responsibly between algorithms and outputs, resisting the temptation to surrender completely to the machine.

KEYWORDS

Artificial intelligence, marriage nullity process, predictive justice

SOMMARIO: 1. *Diritto canonico, processo ed intelligenza artificiale*; 2. *Presupposti e principi per un possibile utilizzo dell'IA in contesti processuali: magistero, diritto canonico, normativa vaticana e linee guida sovranazionali*; 3. *Potenzialità e limiti dell'uso dell'intelligenza artificiale nei Tribunali ecclesiastici*; 4. *Conclusione*

1. *Diritto canonico, processo ed intelligenza artificiale*

«*Omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est*»: ogni verità, da chiunque sia pronunciata, proviene dallo Spirito Santo. Questa celebre affermazione, a lungo attribuita a sant'Ambrogio¹ e ripresa

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume a cura di Antonio Fuccillo – Paolo Palumbo, *Enti religiosi e mondo digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2026.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

autorevolmente da san Tommaso d'Aquino², costituisce un fondamento teologico per riconoscere il valore della verità anche al di fuori degli ambiti esplicitamente ecclesiali. Essa suggerisce che, pur provenendo da strumenti umani o tecnici, ogni forma autentica di conoscenza – compresa quella che si sviluppa mediante le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale – può, se correttamente ordinata, concorrere al bene della persona e della società. Tuttavia, proprio in forza di tale principio, occorre interrogarsi criticamente su quali condizioni rendano tale “verità” compatibile con la visione antropologica, giuridica e salvifica della Chiesa cattolica. L'avvento delle tecnologie digitali e, in particolare, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha profondamente trasformato la configurazione dei sistemi giuridici³. Se nei Tribunali dello Stato l'impiego dell'intelligenza artificiale è per molti aspetti una realtà e numerosi sono gli interventi regolatori anche a livello sovranazionale in argomento⁴, anche la Chiesa cattolica si trova a dover riflettere sull'opportunità, i limiti e le implicazioni dell'inserimento di tale strumento nel suo ordinamento processuale. In un contesto in cui il sapere giuridico si affida sempre più a logiche basate su algoritmi, capaci di analizzare ingenti quantità di dati, generare previsioni e orientare decisioni giudiziarie, la tentazione dell'efficienza tecnica può dominare l'esigenza di una giustizia fondata sulla verità del caso concreto. Di qui l'esigenza per la Chiesa cattolica di discernere, con rigore teologico e prudenza pastorale, il significato e le conseguenze dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle sue strutture giudiziarie. La questione non si esaurisce in un dibattito tecnico o tecnologico, ma tocca la comprensione stessa del diritto canonico come espressione della dimensione salvifica della Chiesa e, dunque, della sua vocazione pastorale⁵. Il diritto canonico non è semplice strumento regolatorio, ma mediazione giuridica della Grazia, ordinata alla *salus animarum* (che il can. 1752 CIC indica come legge suprema della Chiesa). Ne consegue che ogni innovazione deve essere vagliata alla luce del bene spirituale dei fedeli, evitando che il paradigma tecnocratico⁶ comprometta la centralità della persona e le relazioni ecclesiali che sono alla base di ogni atto giurisdizionale nella Chiesa. L'urgenza di tale riflessione emerge con forza nella giustizia ecclesiale, in particolare nei processi matrimoniali, già declinati per diversi aspetti nell'esperienza del digitale⁷, dove la decisione giudiziale è chiamata a coniugare verità, giustizia e misericordia, in una prospettiva che non è meramente giuridica ma anche ecclesiologica e antropologica.

La distinzione tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana assume una valenza decisiva nel contesto processo canonico, non solo mezzo per risolvere una controversia, ma strumento ordinato alla

¹ Cfr. AMBROSIASER, *Commentaria in Epist. I ad Corinthios*, XII, 3,2

² Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 109, a.1, ad.1

³ Cfr. GIOVANNI BUONOMO, GIANLUIGI CIACCI, ANGELO COSTANZO, *Macchine intelligenti e diritto*, Giappichelli, Torino, 2025; LUISA TORCHIA, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Il Mulino, Bologna, 2025.

⁴ Cfr., in particolare, Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (*Artificial Intelligence Act – AI Act*).

⁵ Diffusamente, cfr. RAFFAELE SANTORO, PAOLO PALUMBO, FEDERICO GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2024.

⁶ Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica *Laudato si*, sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), n. 106 ss.

⁷ Cfr. RAFFAELE SANTORO, PAOLO PALUMBO, FEDERICO GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., cap. X; PAOLO PALUMBO, *Marriage and canonical process in the digital era*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2022, p. 103 ss.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

ricerca partecipata della verità e al servizio della *salus animarum*. La Nota *Antiqua et nova* dei Dicasteri per la Dottrina della Fede e per la Cultura e l'Educazione⁸ ha sottolineato che, sebbene l'intelligenza artificiale possa simulare alcune espressioni dell'intelligenza umana, essa rimane fondamentalmente confinata entro una logica funzionale e computazionale. Manca, cioè, della profondità esperienziale, relazionale e morale che caratterizza la razionalità umana, intesa nella sua pienezza di *intellectus* e *ratio*⁹. Ne deriva che la giustizia, se ridotta a ragionamento computazionale e a mero apprendimento su vasti insiemi di dati, rischia di perdere la sua anima, vale a dire la capacità di cogliere la singolarità irriducibile delle vicende umane.

A differenza dei sistemi giuridici secolari, dove la giurisdizione è chiamata a garantire prevalentemente la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa, nella Chiesa cattolica il processo giudiziale (non meno che le procedure anche amministrative) ha una finalità intrinsecamente pastorale¹⁰: accompagnare le persone nella loro storia spirituale, offrendo accompagnamento, giustizia e pacificazione. In quest'ottica, il processo non può essere ridotto a un procedimento formalistico o statistico, ma si configura come *locus veritatis*, espressione di quella “concezione istituzionale del processo” già delineata da Pio XII nel 1944¹¹. Il giudizio canonico, in particolare quello di nullità matrimoniale, è profondamente legato alla storia personale e intima dei fedeli, alla loro maturazione affettiva, alla dinamica relazionale e spirituale che ha segnato il vincolo coniugale. Come ha affermato Giovanni Paolo II, «il processo è essenzialmente inconcepibile al di fuori dell'orizzonte dell'accertamento della verità»¹². Non è dunque possibile automatizzare l'interpretazione degli atti umani più profondi e delicati, né sottoporre la valutazione dell'idoneità matrimoniale a parametri statistici o algoritmici. Ogni causa è unica, irripetibile, e richiede uno sguardo integrale che solo un operatore umano, formato, prudente e attento può offrire. Nel diritto canonico, la verità non è semplicemente una ricostruzione fattuale, ma una verità protesa alla salvezza, che implica un discernimento spirituale. Il giudice – ma ciò vale per ogni operatore della giustizia ecclesiale – non agisce come un mero applicatore della legge, ma come *minister – cooperator – veritatis*¹³, chiamato a superare le apparenze e a giudicare/illuminare, alla luce della fede e della giustizia e naturalmente *ex actis et probatis*, sulla validità del vincolo matrimoniale. È in questa prospettiva che si comprende la centralità dell'elemento umano, inteso non solo come intelligenza razionale ma come capacità di comprendere empaticamente la sofferenza, la fragilità e le aspirazioni delle persone coinvolte nel processo canonico. A ciò si aggiunge la dimensione sacramentale del matrimonio: il vincolo coniugale non è un semplice contratto, ma un mistero che coinvolge la libertà, la corporeità, la fede e la grazia. Ogni processo matrimoniale è “una storia di salvezza” delle anime e delle relazioni e va trattata con rispetto,

⁸ Cfr. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, 28 gennaio 2025, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va). PAOLO BENANTI, *L'uomo è un algoritmo. Il senso dell'umano e l'intelligenza artificiale*, Lit Edizioni, Roma, 2025.

⁹ Cfr. *Ini*, n. 14.

¹⁰ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto canonico*, in PAOLO PALUMBO, ANTONIO FODERARO (a cura di), *Diritto Canonico: Persone, Comunità, Missione. A 40 anni dalla promulgazione del Codice per la Chiesa latina*, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, p. 39 ss.

¹¹ Cfr. PIO XII, *Allocuzione Tribunale della Sacra Romana Rota*, 2 ottobre 1944, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

¹² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 29 gennaio 2004, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

¹³ Cfr. LEONE XIV, *Discorso ai Prelati della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 26 gennaio 2026, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

Publicato online il 12 aprile 2026

attenzione e misericordia. Appare evidente, dunque, a mo' di premessa, che la natura del processo canonico escluda un esercizio della giurisdizione totalmente automatizzata.

2. *Presupposti e principi per un possibile utilizzo dell'IA in contesti processuali: magistero, diritto canonico, normativa vaticana e linee guida sovranazionali*

Il principio di realtà¹⁴ - ed il confronto con le esperienze giudiziarie ormai mondiali non meno che le radicate incursioni del digitale nei processi canonici¹⁵ - impone comunque di riflettere sulle possibili adozioni dell'IA nei Tribunali ecclesiastici, fondate su un approccio prudente e graduale, giustificato da criteri teologici, etici e giuridici peculiari. La possibile elaborazione di uno scenario di integrazione dell'intelligenza artificiale nei Tribunali ecclesiastici deve muovere da un principio di base: l'innovazione tecnologica non può mai sostituire la centralità della persona, né snaturare la dimensione pastorale del processo canonico. Essa deve invece essere orientata a rafforzare la giustizia, la carità e la verità, valori edificanti dell'ordinamento ecclesiale. In tal senso, appare evidente come sia necessario elaborare un quadro regolatorio che, aprendosi realisticamente all'uso dell'IA e valorizzando la tecnica come spazio in cui si realizza la chiamata etica alla cocreazione, ne circoscriva ambiti, modalità e finalità nel rispetto dell'identità propria del processo canonico.

Questa elaborazione, come anticipato, deve partire da alcuni presupposti chiari e indeclinabili in tema di *decision making*, processo tipico che dalla individuazione di un caso conduce, attraverso procedure determinate e trasparenti, alla dichiarazione conclusiva. Tali presupposti possono essere così sintetizzati:

1. «Tra una macchina e un essere umano, solo quest'ultimo è veramente un agente morale, cioè un soggetto moralmente responsabile che esercita la sua libertà nelle proprie decisioni e ne accetta le conseguenze; solo gli esseri umani sono in relazione con la verità e il bene, guidati dalla coscienza morale che li chiama «ad amare, a fare il bene e a fuggire il male»¹⁶;
2. «solo gli esseri umani possono essere sufficientemente consapevoli di sé al punto da riuscire ad ascoltare e seguire la voce della coscienza, discernendo con prudenza e ricercando il bene possibile in ogni situazione»¹⁷;
3. I sistemi di IA mancano della «esclusiva capacità umana di giudizio morale e di decisione etica»¹⁸;
4. «Di fronte ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver ben chiaro che all'essere umano deve sempre rimanere la decisione, anche con i toni drammatici e urgenti con cui a volte questa si presenta nella nostra vita»¹⁹;

¹⁴ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), nn. 231-233.

¹⁵ Cfr. RAFFAELE SANTORO, PAOLO PALUMBO, FEDERICO GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., cap. X.

¹⁶ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, cit., n. 39.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ FRANCESCO, *Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace*, 1° gennaio 2024, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), n. 6.

¹⁹ FRANCESCO, *Discorso alla Sessione del G7 sull'Intelligenza Artificiale a Borgo Egnazia (Puglia)*, 14 giugno 2024, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), n. 2.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

5. «l'IA dovrebbe assistere e non sostituire il giudizio umano»²⁰;
6. «nella misura in cui l'IA può assistere gli esseri umani nel prendere decisioni, gli algoritmi che la guidano dovrebbero essere affidabili, sicuri, sufficientemente robusti da gestire le incongruenze, e trasparenti nel loro funzionamento per attenuare pregiudizi (*bias*) ed effetti collaterali indesiderati»²¹;
7. «Nei processi decisionali sociali ed economici, dobbiamo essere cauti nell'affidare i giudizi ad algoritmi che elaborano dati raccolti, spesso in modo surrettizio, sugli individui e sulle loro caratteristiche e sui loro comportamenti passati. Tali dati possono essere contaminati da pregiudizi e preconcetti sociali. Tanto più che il comportamento passato di un individuo non dovrebbe essere usato per negargli l'opportunità di cambiare, di crescere e di contribuire alla società. Non possiamo permettere che gli algoritmi limitino o condizionino il rispetto della dignità umana, né che escludano la compassione, la misericordia, il perdono e, soprattutto, l'apertura alla speranza di un cambiamento della persona»²²;
8. «Se si attribuisce il “pensiero” alle macchine, occorre specificare che ci si sta riferendo a procedure di calcolo, non al pensiero critico. In modo analogo, se si ritiene che tali dispositivi possano operare seguendo il pensiero logico, si dovrebbe precisare che ciò è limitato alla logica computazionale. Invece, per la sua propria natura, il pensiero umano si caratterizza come un processo creativo che è capace di andare oltre i dati di partenza a sua disposizione»²³;
9. «Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell'essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale: ne va della stessa dignità umana»²⁴;
10. «gli utenti dovrebbero fare attenzione a non diventare eccessivamente dipendenti dall'IA per le proprie decisioni, accrescendo il già alto grado di subalternità alla tecnologia che caratterizza la società contemporanea»²⁵;
11. «è importante che colui che compie decisioni sulla base dell'IA sia ritenuto responsabile per le stesse e che sia possibile rendere conto dell'uso dell'IA in ogni fase del processo decisionale»²⁶.

A questi presupposti si aggiunge la sola disposizione normativa che ad oggi riguarda il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, quantunque limitatamente e prevalentemente riferita al territorio dello Stato della Città del Vaticano: «§ 1 I sistemi di intelligenza

²⁰ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, cit., n. 70. Come precisato da CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO Y CARIBENO, *La Inteligencia Artificial. Una mirada pastoral desde America Latina y el Caribe*, Bogotá, 2025, pp. 30-31: «La IA puede ayudar en las tomas de decisiones, proveer velozmente información necesaria para eso, e incluso predecir y controlar comportamientos, proponiendo opciones y maximizando cálculos estadísticos. Sin embargo, esto no quiere decir que anule completamente la libertad humana de manera determinista, aunque no cabe duda de que está siendo seriamente amenazada». Sempre relativamente alla Chiesa latinoamericana, si segnalano le riflessioni di alcune Conferenze Episcopali con la pubblicazione di documenti come *Inteligencia Artificial: una galaxia de realidades distintas* (cec.org.co, accesso: 5 marzo 2025), della Commissione per la Dottrina e del Comitato Teologico della Conferenza Episcopale della Colombia (CEC) e *Inteligencia Artificial e Igreja*, del Gruppo di Riflessione sulla Comunicazione della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (Grecom/CNBB) (disponibile su pascombrasil.org.br).

²¹ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, cit., n. 46.

²² FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro dei "Minerva Dialogues"*, 27 marzo 2023, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²³ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, cit., nota 12.

²⁴ FRANCESCO, *Discorso alla Sessione del G7 sull'Intelligenza Artificiale a Borgo Egnazia (Puglia)*, 14 giugno 2024, cit.

²⁵ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, Nota *Antiqua et nova*, cit., n. 46.

²⁶ *Ivi*, n. 44.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

artificiale possono essere utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. § 2 È riservata esclusivamente al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento»²⁷.

Il contesto di elaborazione si allarga e si rafforza circa i presupposti delineati nel confronto con i principi e le direttive espressi da documenti e linee guida europei e internazionali e che, comunque, non possono non rappresentare un punto di riferimento e di riflessione fondamentale per una giustizia²⁸ ecclesiale moderna, dialogante e pienamente inserita nelle dinamiche dei contesti territoriali in cui i Tribunali ecclesiastici si trovano ad operare e con cui spesso interagiscono, anche in ragione dei possibili riconoscimenti, in sede statale, delle decisioni ecclesiali.

Concentrando l'attenzione solo sui documenti più recenti, e con prevalente riferimento al territorio europeo, per numerosi aspetti i contenuti della politica e della normazione in tema di intelligenza artificiale nei contesti della giustizia sembrano aver risentito – e positivamente – della *moral suasion* che da anni la Chiesa cattolica realizza per lo sviluppo e l'uso di un'intelligenza artificiale che rispetti la dignità umana, i diritti fondamentali e promuova lo sviluppo integrale della persona e della società²⁹. Ad esempio, uno dei principi più volte espressamente richiamato nell'AI Act europeo (2024)³⁰ circa l'utilizzo di qualsivoglia tecnologia di intelligenza artificiale è quello dell'antropocentrismo (*man in the middle*)³¹, ripreso anche dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (2024)³², dalla risoluzione ONU 78/265 del marzo 2024³³, dall'*Handbook* del progetto JuLIA (2024)³⁴, dalla legge italiana in materia (2025)³⁵, dal rapporto JUSTICE sull'IA nel sistema di giustizia dell'UK (2025)³⁶ ed anche dalle Linee guida UNESCO per l'uso dei sistemi di IA nei Tribunali e nelle Corti (2025)³⁷. Declinazione peculiare di questo principio, è il ruolo attribuito nei sistemi

²⁷ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Decreto n. DCCII, *Linee Guida in materia di intelligenza artificiale*, 16 dicembre 2024, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale dello Stato della Città del Vaticano (www.vaticanstate.va), art. 12.

²⁸ Cfr. AMEDEO SANTOSUOSSO, GIOVANNI SARTOR, *Decidere con l'IA*, Il Mulino, Bologna, 2024; FILIPPO DONATI, *La giustizia e le nuove tecnologie*, in DARIO BUZZELLI, MASSIMO PALAZZO (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, p. 247 ss.

²⁹ Cfr. RAFFAELE SANTORO, *Chiesa cattolica e intelligenza artificiale: dalla Rome Call for AI Ethics alle Linee guida vaticane*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecheme.it), 4, 2025, p. 37 ss.

³⁰ Cfr. *AI Act*, considerando 2 e 27.

³¹ L'*AI Act* formalizza l'obbligo, in capo a tutti quelli che si avvalgono di sistemi di IA, di operare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali – FRIA (*Fundamental Rights Impact Assessment*).

³² Cfr. COUNCIL OF EUROPE - COMMITTEE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (CAI), *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, 17 may 2024, il cui testo integrale è edito nel sito www.coe.eu.

³³ UNITED NATION, Resolution "Seizing the opportunities of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development", 21 march 2024, il cui testo integrale è edito nel sito www.un.org.

³⁴ Cfr. JuLIA project, Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence, *Handbook, Artificial Intelligence, Judicial Decisions-Making and Fundamental Rights*, October 2024, il cui testo integrale è edito nel sito www.julia-project.eu.

³⁵ Cfr. L. 132/2025: «Art. 3 comma 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano». Cfr. GIANCARLO TADDEI ELMI, ALFONSO CONTALDO, CECILIA CAVACEPPI, SOFIA MARCHIAFAVA (a cura di), *Intelligenza artificiale. Legge 23 settembre 2025, n. 132. Il nuovo scenario giuridico italiano*, Pacini Giuridica, Pisa, 2026.

³⁶ JUSTICE, *AI in our Justice System*, january 2025, reperibile sul web, obiettivo 3.

³⁷ Cfr. UNESCO, *Guidelines for the use of AI systems in courts and tribunals*, 3 december 2025, il cui testo integrale è edito nel sito www.unesco.org

Pubblicato online il 12 aprile 2026

di IA all'intervento e alla sorveglianza umani³⁸ che, nello specifico ambito giudiziario, consistono nel diritto ad essere destinatari di decisioni giudiziarie (*under user control*) che siano il risultato di un processo che abbia conservato un rilevante apporto umano - "riserva di umanità" in tutti i processi decisionali implementati o sostenuti da sistemi di IA - garantendone l'indipendenza nell'analisi dei fatti, del diritto e delle prove³⁹, in sintesi un'IA per assistere/sostenere e non per sostituire il giudizio umano.

L'AI Act, in ragione del *risk based approach* del Regolamento⁴⁰, considera "ad alto rischio"⁴¹ (quindi non vietati) quei sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, come anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti⁴². Non estende, poi, questa classificazione ai sistemi di IA destinati «ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi». Più specificamente, quanto alla fase decisionale, la normativa europea specifica che l'utilizzo di strumenti di IA possa fornire sostegno ai giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non debba essere sostitutiva, in quanto «il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana»⁴³. In linea con il Regolamento europeo⁴⁴, e sulla scorta di un principio di sussidiarietà tecnologica⁴⁵, la legge italiana sull'IA afferma che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti»⁴⁶, ritenendo possibile – e salva disciplina del Ministero della Giustizia – «gli impieghi

³⁸ Secondo gli orientamenti dell'AI HLEG con «intervento e sorveglianza umani» si intende che i sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati come strumenti al servizio delle persone, nel rispetto della dignità umana e dell'autonomia personale, e funzionano in modo da poter essere adeguatamente controllati e sorvegliati dagli esseri umani.

³⁹ Cfr. UNESCO, *Guidelines for the use of AI systems in courts and tribunals*, cit., 1.13.

⁴⁰ L'AI Act definisce quattro categorie di rischio per i sistemi di intelligenza artificiale: inaccettabile/pratiche vietate, rischio alto, rischio limitato, rischio minimo o nullo. In tema di pratiche vietate, cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689*, 29 luglio 2025, reperibile sul web.

⁴¹ Cfr. *AI Act*, Allegato III, n. 8, lett a). Un sistema ad alto rischio prima dell'immissione sul mercato deve essere sottoposto a una valutazione di conformità/certificazione dovendosi garantire che la tecnologia impiegata rispetti i requisiti obbligatori per un'IA affidabile. In tema di affidabilità dell'IA, cfr. Cfr. EUROPEAN COMMISSION, INDEPENDENT HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, *Ethics Guidelines For Trustworthy Ai*, 8 aprile 2019, reperibile sul web.

⁴² All'interno dei settori qualificati come ad alto rischio, il Regolamento prevede una deroga per quelle attività che non presentano un rischio significativo di danno, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

⁴³ *AI Act*, considerando 61.

⁴⁴ Anche il GDPR europeo (2016) già prevedeva il diritto della persona a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida significativamente nella sua sfera soggettiva, salvo limitarne la tutela prevedendo un'eccezione nel caso in caso di consenso esplicito dell'interessato.

⁴⁵ Cfr. L. 132/2025, art. 13.

⁴⁶ L. 132/2025, art. 15 comma 1. Come specificato dalle *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia* del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025: «L'IA può validamente assistere il magistrato nella consultazione delle banche dati istituzionali e commerciali, nella costruzione di stringhe di ricerca complesse e nella classificazione tematica del materiale reperito. In questo caso, l'attività si configura come supporto tecnico-organizzativo, riconducibile ai compiti procedurali limitati ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) del Regolamento UE 1689/2024. Tuttavia, laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza "più rilevante", per suggerire orientamenti

Pubblicato online il 12 aprile 2026

dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie»⁴⁷.

3. Potenzialità e limiti dell'uso dell'intelligenza artificiale nei tribunali ecclesiastici

Operazione non semplice è quella di provare ad applicare i principi ricostruiti allo specifico contesto ecclesiale, differenziando il campo dell'organizzazione della giustizia e del processo da quello dell'attività decisionale del giudice (supporto organizzativo e decisionale *vs* giustizia predittiva). Sebbene l'intelligenza artificiale non possa sostituirsi alla funzione giudiziale nel contesto canonico, essa può offrire un contributo significativo in ambiti accessori o di supporto, favorendo una maggiore efficienza

interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull'attività valutativa e sull'indirizzo giuridico, e dunque si esce dall'ambito dell'art. 6, par. 3. Si rende, pertanto, necessaria una vigilanza stringente su tre piani: 1. la natura e l'architettura dei sistemi utilizzati; 2. la trasparenza degli algoritmi di selezione e classificazione; 3. il ruolo attivo e critico del magistrato nel vaglio dei risultati. In ogni caso, l'output prodotto deve essere oggetto di valutazione e verifica autonoma da parte del magistrato, quale titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L'automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente».

⁴⁷ L. 132/2025, art. 15 comma 2. Come esplicitato dalle *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia* del Consiglio Superiore della Magistratura: «[...] l'art. 6, par. 3, dell'AI Act prevede che non si applichino gli obblighi dei sistemi ad alto rischio qualora l'attività svolta: a) sia limitata a compiti procedurali; b) migliori il risultato di un'attività umana già completata; c) rilevi schemi o deviazioni senza sostituire il giudizio umano; d) prepari un'attività valutativa da svolgersi con supervisione umana. Tali ipotesi delineano una zona grigia tra attività propriamente giudiziarie e attività organizzative o accessorie, rispetto alle quali l'utilizzo dell'IA può essere considerato compatibile con l'ordinamento vigente. In questa prospettiva, possono rientrare tra gli impieghi ammissibili - purché in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell'ambito degli applicativi forniti all'interno del dominio giustizia - le seguenti attività (si tratta di un'elencazione non esaustiva): 1. Ricerche dottrinali: assistenza nella consultazione di banche dati e nella costruzione di stringhe di ricerca finalizzate all'individuazione di dottrina pertinente. 2. Sintesi di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali: creazione di abstract per la classificazione e l'archiviazione tematica di decisioni e saggi, anche in vista dell'elaborazione di banche dati giurisprudenziali interne all'ufficio. 3. Organizzazione del lavoro giudiziario: supporto nella redazione di report statistici sull'andamento dell'ufficio; analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro; comparazione automatizzata di documenti; redazione di bozze di relazioni o pareri su incarichi direttivi e semidirettivi; gestione dei calendari d'udienza sulla base di carichi e scadenze. 4. Supporto agli uffici c.d. "affari semplici": ausilio nelle attività seriali e a bassa complessità giuridica con la redazione di bozze standardizzate da adattare poi al caso specifico dal magistrato o dai suoi collaboratori. 5. Supporto ad attività giurisdizionali gestionali attraverso il controllo della documentazione (soprattutto contabile nonché delle certificazioni) prodotta in atti ove opportunamente anonimizzata. 6. Confronto tra soluzioni tecniche per la gestione fascicoli: comparazione automatizzata di pratiche e prassi organizzative, anche tra diversi uffici, per individuare criticità o buone pratiche replicabili. 7. Generazione automatica di presentazioni (slides): creazione di materiali illustrativi a partire da documenti giuridici o relazioni, per attività formative o divulgative. 8. Produzione di tabelle e grafici: estrazione di dati dai registri, organizzazione in tabelle, analisi comparativa e rappresentazione grafica per fini organizzativi o conoscitivi. 9. Revisione linguistica e stilistica di testi: rilettura di bozze per verificarne la coerenza sintattica, ortografica e la chiarezza espositiva. 10. Catalogazione e archiviazione per materia dei quesiti ai CTU: organizzazione delle richieste per parola chiave o categoria tematica per facilitarne la consultazione e il riuso. 11. Predisposizione di calendari d'udienza: generazione automatizzata degli orari e dell'agenda sulla base dei criteri predefiniti e dei carichi di lavoro. 12. Traduzione assistita: uso dell'IA per traduzioni preliminari di testi giuridici, da sottoporre sempre a verifica umana. Riflessione più articolata deve essere sviluppata con riferimento al tema delle ricerche sulle banche dati giurisprudenziali. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per tale finalità si colloca in un ambito che, sebbene riconducibile a compiti procedurali, può presentare profili di rischio elevati qualora l'output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice. L'IA può validamente assistere il magistrato nella consultazione delle banche dati istituzionali e commerciali, nella costruzione di stringhe di ricerca complesse e nella classificazione tematica del materiale reperito. In questo caso, l'attività si configura come supporto tecnico-organizzativo, riconducibile ai compiti procedurali limitati ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) del Regolamento UE 1689/2024. Tuttavia, laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza "più rilevante", per suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull'attività valutativa e sull'indirizzo giuridico, e dunque si esce dall'ambito dell'art. 6, par. 3».

Pubblicato online il 12 aprile 2026

amministrativa e organizzativa della giustizia ecclesiale. In questo senso, l'impiego di strumenti digitali intelligenti per la gestione dei fascicoli, l'analisi documentale, la classificazione delle prove, l'archiviazione e l'indicizzazione delle sentenze può rappresentare una risorsa preziosa⁴⁸. Il processo "telematico" canonico, almeno quanto alle possibilità offerte dalla digitalizzazione e de-materializzazione del fascicolo di causa o nel caso delle attività istruttorie da remoto, ha già prodotto effetti positivi in termini di rapidità e affidabilità, pur nel rispetto delle specifiche esigenze del diritto canonico⁴⁹, ma nel caso dell'intelligenza artificiale la questione è più profonda e sistemica.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, quanto all'ambito organizzativo dei Tribunali ecclesiastici e di efficienza del processo, potrebbe consistere nella possibilità di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, limitati da risorse umane spesso ridotte. In tal senso, sistemi di IA potrebbero offrire supporto nel fornire informazioni di base sul processo di nullità⁵⁰, nella raccolta preliminare di informazioni, nella segnalazione di eventuali incongruenze documentali in fase di avvio del processo o *in itinere*, nella gestione della cancelleria e delle sezioni non meno che delle scadenze processuali⁵¹; nel sistema di archiviazione dei fascicoli e degli altri documenti dei Tribunali, nell'elaborazione di statistiche e nella gestione delle comunicazioni procedurali o di attività semplici, nella trascrizione delle udienze o nelle traduzioni automatiche, nella uniformizzazione della struttura degli atti / *specimina* del Tribunale, nell'analisi sulle contraddizioni tra le prove o delle irregolarità nei documenti; nella sintesi di documenti di notevoli dimensioni, nella anonimizzazione delle decisioni⁵².

Quanto all'ambito di supporto al giudice, anche in fase di elaborazione/redazione della sentenza, i sistemi di IA potrebbero agevolare: la ricerca giurisprudenziale, salvo una adeguata implementazione di specifiche tecniche di *machine learning* e *big data* dedicati alla giustizia canonica⁵³; la ricerca dottrinale; la realizzazione di specifiche valutazioni tecniche come la determinazione di importi monetari (per i paesi in cui le decisioni canoniche intervengono anche nella sfera patrimoniale dei coniugi), la ricostruzione di elementi fattuali o tecnici, fino all'adozione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS). Sistemi automatizzati come *chat box* che restituiscono, come *output*, testi con argomenti giuridici potrebbero essere utilizzati dai giudici, previa verifica ed integrazione, come canovaccio per poi redigere la sentenza che faccia emergere il processo decisionale svolto ed il ragionamento tecnico-giuridico utilizzato. In questo senso si dovrebbero favorire quei sistemi che permettono alle dimensioni, umana e artificiale, di combinarsi al meglio, ottimizzarsi, in una prospettiva di sussidiarietà algoritmica e nella consapevolezza che la decisione non è un mero *output* ma la conclusione adottata in un processo/procedimento. Tali strumenti operano da supporto al processo decisionale ed il giudice non è mai vincolato dagli esiti suggeriti dallo strumento IA. In tutti questi casi, però, andrebbe, anche in linea con le indicazioni normative europee, applicato il principio di trasparenza/onestà digitale, informando quanti sono

⁴⁸ Cfr. PAOLO ROSSANO APONTE, *Inteligencia artificial y nulidad matrimonial*, Amazon Italia, 2025.

⁴⁹ Cfr. RAFFAELE SANTORO, PAOLO PALUMBO, FEDERICO GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., cap. X.

⁵⁰ Sono già esistenti ed implementate chatbot come Canonicus AI e Canonlawai.

⁵¹ Cfr. il sistema IA Canonical.

⁵² Diverse di queste attività sono oggi previste dal sistema IA Connubii.

⁵³ Le raccolte di giurisprudenza canonica non sono numerose ed anche la pubblicazione delle sentenze *selectae* della Rota Romana avviene con una differenza temporale tra anno della pubblicazione del volume ed anno di pubblicazione della sentenza di sette anni. Per una raccolta aggiornata della giurisprudenza matrimoniale canonica, cfr. PAOLO PALUMBO, RAFFAELE SANTORO, *Giurisprudenza matrimoniale canonica*, Giuffrè, Milano, 2026.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

coinvolti nella decisione dell'utilizzo di sistemi di IA nel procedimento decisionale. È, poi, fondamentale che le tecnologie utilizzate nei Tribunali ecclesiastici siano conformi alle leggi ecclesiastiche e canoniche e che non vengano messe in pericolo la riservatezza delle informazioni personali raccolte durante i procedimenti.

In tema di giustizia predittiva, invece, la possibilità di prevedere l'esito di sentenze attraverso calcoli matematici, la decisione resa da una macchina (giudice-robot) come la decisione fondata sul risultato reso al giudice da uno strumento algoritmico e acriticamente veicolata (*decision AI*), nasconde, come precisato anche a livello di normativa europea e linee guida internazionali, pericolose insidie e, soprattutto, rischia di spersonalizzare la funzione giudicante, non potendosi ritenere come sufficienti a giustificare un tale sistema la auspicata cristallizzazione del principio della certezza del diritto, la prevedibilità del diritto, l'apparente oggettività della decisione e la rapidità dei tempi delle decisioni. Lo ha ricordato anche Francesco: «L'uso di una tale metodologia – che rischia a volte di delegare *de facto* a una macchina l'ultima parola sul destino di una persona – può portare con sé implicitamente il riferimento ai pregiudizi insiti alle categorie di dati utilizzati dall'intelligenza artificiale»⁵⁴. Poco hanno in comune tali sistemi con lo spirito e la carne della giustizia canonica, con l'*equitas* canonica e l'applicazione della legge *dulcore misericordiae temperata* che deve guardare al particolare delle singole vicende, con la ricerca costante e continua delle strade per condurre ogni fedele alla *salus animarum*, con un esercizio della giustizia come carità, con un processo canonico sinodale, con la necessità di dover esporre in sentenza le motivazioni, in diritto e in fatto, sulle quali si fonda la parte dispositiva della sentenza, con il necessario discernimento che si deve realizzare ogni volta che si giunge ad una decisione, anche attraverso l'ascolto mutuo dei giudici, per una ricerca comune della verità. Per giudicare, ricorda Francesco: «Ci vuole scienza, ci vuole capacità di ascolto; soprattutto, (...) ci vuole preghiera per giudicare bene»⁵⁵, tutte attività che richiamano la relazione, tanto umana quanto divina, e non certo quella affidata al freddo calcolo di una macchina che finisce per favorire la standardizzazione e l'omogeneizzazione delle decisioni, limitare l'evoluzione giurisprudenziale ed il cambiamento, abituare nel lungo periodo – anche per pigrizia, per i numerosi impegni dei giudici o per l'effetto *moutonnier* – alla “normalità” del ricorso all'*output* generato dall'algoritmo⁵⁶ o per incoraggiare un neopositivismo algoritmico. Grave proprio è il rischio di una *de-responsabilizzazione* del giudice, che, affidandosi a un sistema predittivo, potrebbe tendere a conformarsi passivamente all'esito suggerito dall'algoritmo. In un contesto come quello ecclesiale, dove la responsabilità morale del giudice è parte essenziale del processo, tale dinamica sarebbe gravemente disfunzionale.

Premesso che il can. 135 §3 stabilisce che la potestà giudiziale non possa essere delegata – a maggior ragione ed una infrastruttura algoritmica - se non per eseguire gli atti preparatori di un decreto o di una sentenza, numerosi principi e postulati dell'ordinamento processuale canonico costituiscono, in sintesi,

⁵⁴ FRANCESCO, *Discorso alla sessione del G7 sull'intelligenza artificiale*, 14 giugno 2024, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

⁵⁵ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso di formazione per gli operatori del diritto promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 18 febbraio 2023, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

⁵⁶ Con la sentenza 3448/2025 la Cassazione italiana nell'affermare che la redazione di provvedimenti giudiziari possa essere agevolata dall'uso di strumenti informativi, l'intelligenza artificiale ha aumentato il rischio che il giudice si affidi acriticamente alla decisione algoritmica, delegando la valutazione alla macchina senza riguardo ai requisiti di terzietà e imparzialità.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

un solido argine all’impiego dei sistemi di giustizia predittiva: la “fisicità” e “naturalità”⁵⁷ del giudice canonico⁵⁸ non meno che il suo essere “giustizia animata” (San Tommaso); la sua autonomia⁵⁹ e indipendenza; l’importanza delle sue “qualità umane”⁶⁰; la sua terzietà ed imparzialità⁶¹; l’imputazione degli effetti giuridici della sentenza alla volontà/responsabilità del giudice; la libertà di chi giudica, non viziata anche da moderne forme di violenza o timore nei confronti della tecnologia⁶²; la relazione tra fedeli, titolare della potestà di governo e potestà vicaria del giudice; la dimensione rituale-simbolica del processo canonico; il principio della “certezza morale”⁶³ che fa della sentenza un atto di coscienza; l’obbligo di motivazione “logica” della decisione⁶⁴; il “solo” vincolo alla legge canonica (divina ed umana)⁶⁵; il ricorso all’*equitas*⁶⁶ o all’analogia⁶⁷, il pieno diritto di difesa⁶⁸ e il contributo delle argomentazioni del Difensore del Vincolo, dei patroni, della discussione collegiale, anche del voto “dissenziente”⁶⁹; l’obbligo di giudicare personalmente quando competenti e la responsabilità per dolo o negligenza nel giudicare *ex* can. 1457 §1 e 1378 §2; il ruolo dell’appello o del ricorso; la previsione della “ragionevole durata del processo” *ex* can. 1453; la funzione di provvedere all’unità della giurisprudenza da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana⁷⁰, emergendo non pochi rilievi in tema di esistenza giuridica e validità della sentenza/decisione canonica⁷¹.

⁵⁷ Cfr. CIC, can. 135 §3; 1407 §1, in cui emerge il giudice come titolare specifico e perciò responsabile della potestà giudiziaria.

⁵⁸ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Il giudice è la stessa giustizia animata*, in JANUSZ PIOTR KOWAL, JOAQUÍN LLOBELL (a cura di), *Iustitia et iudicium*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1311-1338.

⁵⁹ Cfr. CIC, can. 221§2; 1452: MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Il giudice nei Tribunali ecclesiastici: norma generale e caso concreto (funzione, competenza professionale, garanzie di indipendenza, giudici laici)*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *La giustizia nella Chiesa: Fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 135-146.

⁶⁰ Cfr. ERASMO NAPOLITANO, *Le qualità del Giudice ecclesiastico in relazione ai suoi poteri-doveri nel Processo*, in *Apollinaris*, 88, 2015, pp. 271-289.

⁶¹ Nell’ordinamento vaticano, la legge CCCLI all’art. 2 comma 2 specifica «I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge».

⁶² Cfr. CIC, can. 1448, 1456, 1620 n. 3

⁶³ Cfr. CIC, can. 1608. Cfr. PETER ERDÓ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica de re canonica*, 87, 1998, pp. 81-104; PAOLO BIANCHI, *La certezza morale e il principio del libero convincimento del giudice*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione Dignitas connubii. Parte prima*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 387-401; ZENON GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, 9, 1997, pp. 417-450.

⁶⁴ Il can. 1622 n. 2 stabilisce essere viziata da nullità, ma sanabile, la sentenza che non contiene i motivi o le ragioni della decisione. Cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in HECTOR FRANCESCHI, JOAQUIN LLOBELL, MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi*, Edusc, Roma, 2005, pp. 231-245; GIORDANO CABERLETTI, *La motivazione nella Sentenza canonica*, in *Apollinaris*, 84, 2011, pp. 115-147

⁶⁵ Cfr. GIUSEPPE SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2008, pp. 150-161; nell’ordinamento vaticano, la legge CCCLI all’art. 2 comma 1 specifica «Nell’esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti solo alla legge»

⁶⁶ Cfr. GIULIANO BRUGNOTTO, *Discernimento delle situazioni particolari ed aequitas canonica. Evoluzione storica*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Accompagnare, discernere, integrare*, Glossa, Milano, 2019, pp. 19-39.

⁶⁷ Cfr. ARTURO CATTANEO, *L’analogia fra il diritto secolare e quello canonico*, in *Veritas et Jus*, 18-19, 2019, pp. 83-104.

⁶⁸ Cfr. GRZEGORZ ERLEBACH, *Il giudice ed il diritto di difesa delle parti*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 95-114.

⁶⁹ Cfr. CIC, can. 1609 §4.

⁷⁰ Cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L’unità della giurisprudenza e il ruolo della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 22, 2010, pp. 591-610.

⁷¹ Cfr. PAOLA BUSELLI MONDIN, *Osservazioni sull’esistenza giuridica della sentenza canonica*, in *Ius Canonicum*, 91, 2006. Approfondendo la giurisprudenza *coram* Serrano, l’autrice specifica che nell’ordinamento processuale canonico «l’esistenza

Pubblicato online il 12 aprile 2026

Non mancano poi le limitazioni tecniche. In generale, per molti modelli predittivi non è sempre possibile comprendere né verificare i criteri seguiti nella formulazione delle previsioni; l'affidabilità dei risultati dipende dalla qualità e neutralità dei dati di addestramento. In particolare, l'intelligenza artificiale, per quanto avanzata, non possiede la capacità di "comprendere" i principi dottrinali che regolano il matrimonio canonico: non può valutare, ad esempio, l'intenzione sacramentale dei coniugi o la maturità affettiva richiesta dal can. 1095 CIC. In un processo di nullità matrimoniale, la verità da accertare non è solo quella dei fatti, ma anche quella morale e spirituale, che implica un giudizio sulla libertà interiore e sulle intenzioni dei coniugi al momento del matrimonio. Un sistema di IA, pur sofisticato, non è in grado di cogliere le sfumature delle dinamiche relazionali, le tensioni affettive o le motivazioni più intime che guidano la volontà delle persone. Come ebbe modo di sottolineare più volte Francesco, la Chiesa cattolica non può ridurre la sua missione a un mero processo amministrativo; essa è chiamata a discernere la verità alla luce del bene comune e della *caritas*, cercando sempre la persona nelle sue dimensioni etiche e spirituali. Inoltre, l'uso della giustizia predittiva potrebbe portare ad alterare la percezione stessa della giustizia all'interno della Chiesa cattolica. Il giudizio non è mai solo un atto razionale, ma è anche un atto che deve tener conto delle specificità di ciascun caso, dell'esperienza individuale, delle dinamiche psicologiche e relazionali che non sono facilmente riducibili a dati numerici. La Chiesa cattolica ha sempre sottolineato la necessità di una giustizia che sia «sussidiaria», in grado di rispondere alle esigenze concrete della persona e di offrire un percorso di guarigione e di riconciliazione. Sistemi di IA specifici (alimentati con dati tecnici e processual-canonistici) ma anche sistemi generalisti già sono in grado di restituire output utili, validi per alleggerire il lavoro del Collegio, quello delle cancellerie, evidenziare lacune od omissioni o far emergere la coerenza logica ed argomentativa degli atti, e ciò è proficuo proprio per liberare tempo da dedicare alla decisione e alla sentenza del giudice; invero, queste possibilità celano la tentazione di una pericolosa superbia, falsamente favorita dal noto ripetersi in sede processuale di alcuni capi di nullità e dalla considerazione della maggiore affidabilità del sistema tecnologico, che conduce, in ultima istanza, ad affidare proprio la formulazione del giudizio finale e la redazione della sentenza al sistema di IA, spersonalizzando *ex parte iudicis et ex parte historia partium* la decisione. La sfida che attende gli operatori della giustizia è, quindi, resistere alla tentazione di consegnarsi completamente alla macchina.

Uno sviluppo "giusto" dell'IA nel contesto giudiziario dipenderà anche – come ricordato dai documenti nazionali, sovranazionali ed ecclesiali sul tema, dalla formazione "di base" tecnica ed etica, ma anche specialistica, che riceveranno gli operatori della giustizia ecclesiale sull'argomento, in particolare per l'individuazione e l'uso di quegli strumenti di IA che possono essere utilizzati per svolgere compiti che non annullano il contributo umano, valutandone impatti e rischi, in vista di un'educazione permanente che bisognerà necessariamente prevedere in un prossimo futuro, unitamente ad investimenti economici che permettano di dotarsi di infrastrutture tecnologiche adatte. La formazione appare fondamentale anche per rendere i giudici (e gli altri operatori del Tribunale) consapevoli delle potenzialità dell'IA e per promuovere una cultura della responsabilità e della trasparenza. Auspicabile è l'elaborazione di *codici etici* per l'utilizzo delle tecnologie intelligenti nei contesti della giustizia ecclesiale, di un documento

giuridica della sentenza è percepita come un'interazione parti-giudice che sia non solo possibilmente, ma anche dialogicamente costituita» p. 257.

Pubblicato online il 12 aprile 2026

che stabilisca principi e criteri per l'uso dell'IA, ispirandosi agli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nei processi canonici deve essere guidata ed equilibrata, salvaguardando le più ampie "riserve di umanità": da un lato, sfruttando le potenzialità di strumenti che possono ridurre tempi, costi e inefficienze; dall'altro, preservando la centralità della persona, la dignità del matrimonio e la missione salvifica della Chiesa cattolica. È una sfida che esige discernimento, prudenza e coraggio innovativo, nella consapevolezza che la funzione giudiziaria è specificazione e attuazione del dovere di comunione⁷² di tutti i fedeli.

4. Conclusione

L'intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio una delle più grandi sfide e opportunità del nostro tempo, anche per la giustizia canonica che, comunque, non può perdere l'occasione di avvalersi in modo responsabile di questa nuova tecnologia. Essa apre nuovi scenari nel campo della gestione dei processi, dell'organizzazione delle cancellerie, dell'elaborazione giurisprudenziale, della comunicazione interna ai Tribunali e del supporto all'attività giudicante. Tuttavia, l'approccio ecclesiale non può essere semplicemente imitativo rispetto ai modelli civili o aziendali, bensì dev'essere ispirato ai principi propri della tradizione canonistica e alla visione personalistica e salvifica dell'uomo che informa l'intera azione pastorale della Chiesa. Il contributo del magistero, della dottrina e della giurisprudenza conferma la necessità di mantenere salda la centralità della persona, la custodia del foro interno, il rispetto della riservatezza, l'attenzione al caso concreto e l'elemento dialettico del processo. La Chiesa cattolica è chiamata a discernere con coraggio e sapienza il senso dell'IA, evitando sia il rifiuto quanto l'accettazione acritica. Si tratta di mettere l'innovazione al servizio della missione e non la missione al servizio dell'innovazione. In tal senso, la riflessione attiva su un'etica dell'IA diventa prioritaria: occorre formare coscienze, definire limiti, predisporre regole e vigilare sulla coerenza tra mezzi e fini. Se ben governata, l'IA può divenire uno strumento efficace per sostenere l'azione dei Tribunali ecclesiastici, per migliorare l'accesso alla giustizia, per valorizzare l'esperienza giurisprudenziale, per snellire le procedure ed aiutare i giudici e gli altri operatori, ma senza mai smarrire il ricorso ad un'intelligenza vissuta in un corpo e situata e la finalità superiore che informa ogni istituto del diritto canonico: *salus animarum suprema lex*.

⁷² Cfr. PAOLO PALUMBO, *Il diritto canonico nel servizio della comunione ecclesiale e della sinodalità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.